



# *Al Commissario Delegato*

ORDINANZA P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009

*Trasmessa per posta elettronica certificata*

Prot. n. 333

Roma, 23 ottobre 2013

CODACONS Sicilia

Fax: 090/674488

[avv.antonio.cardile@pec.it](mailto:avv.antonio.cardile@pec.it)

[codaconsmessina@libero.it](mailto:codaconsmessina@libero.it)

e p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

[usg@mailbox.governo.it](mailto:usg@mailbox.governo.it)

protezione [civile@pec.governo.it](mailto:civile@pec.governo.it)

Comune di Lipari

[info@pec.comunelipari.it](mailto:info@pec.comunelipari.it)

[sindaco@pec.comunelipari.it](mailto:sindaco@pec.comunelipari.it)

[consiglio@pec.comunelipari.it](mailto:consiglio@pec.comunelipari.it)

[idrico@pec.comunelipari.it](mailto:idrico@pec.comunelipari.it)

[urbanistica@pec.comunelipari.it](mailto:urbanistica@pec.comunelipari.it)

Ufficio del Genio Civile di Messina

[geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it](mailto:geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it)

Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente

[assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it)

Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità

[dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)

[dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

Provincia Regionale di Messina

[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

Ministero dell'Ambiente

[segreteria.ministro@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.ministro@pec.minambiente.it)

Oggetto: Osservazioni avvio di avviso del procedimento del 14 ottobre 2013 – Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione - Richiesta revoca pareri e convocazione nuova Conferenza di Servizi – Istanza inoltrata con posta elettronica certificata il 22 ottobre 2013 ore 17,09.



## *A Commissario Delegato*

ORDINANZA P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009

Si fa seguito alla richiesta in oggetto trasmessa per posta elettronica certificata il 22 ottobre 2013 (ore 17,09), per eccepire l'infondatezza dei rilievi formulati.

Al riguardo, si evidenziano, seguendo l'ordine delle osservazioni pervenute, le controdeduzioni di questo Ufficio Commissariale.

### **Premessa**

In via preliminare, si evidenzia che il CODACONS non è titolare, ad avviso di questo Ufficio, di un interesse qualificato, astrattamente idoneo a consentirgli di formulare osservazioni ed eccezioni nell'ambito della presente procedura.

All'uopo basti por mente alle finalità di detta Associazione per come sono indicate dal Legislatore nella legge n. 281 del 1998.

Ciò non di meno, a conforto della legittimità dell'operato di questo Ufficio, si riportano le seguenti considerazioni.

- I. Nullità dell'avviso di avvio del procedimento e della gara di appalto – Progetto Definitivo – Violazione art. 16 d.P.R. n. 327 del 2001.**

L'eccezione risulta priva di fondamento, giacché contrariamente a quanto eccepito dalla lettura dello stesso avviso di avvio del procedimento del 14 ottobre 2013, si evince che, con Determinazione n. 12 del 5 dicembre 2011, il Commissario Delegato ha dichiarato la pubblica utilità dei lavori *de quo* (cfr. avviso di avvio del procedimento pag. 2, secondo capoverso). Inoltre, il Vincolo Preordinato all'Esproprio con la Dichiarazione di Pubblica Utilità dell'Impianto di Depurazione di Lipari e Vulcano è stato apposto prima con Determina del Commissario Delegato n. 7 del 12 maggio 2011 (approvazione del Progetto Definitivo Sezioni B e C) e successivamente ribadita con Determina del Commissario Delegato n. 12 del 5 dicembre 2012 (approvazione del Progetto Definitivo Sezioni B, C e D).
- II. Nullità dell'avviso di avvio del procedimento per omesso deposito del Progetto.**

Analogamente infondato risulta il secondo rilievo, atteso che, solo dopo il decorso dei termini procedurali per le eventuali osservazioni all'avviso del procedimento, e sempre che nulla osti al riguardo, l'Ufficio Commissariale procederà all'approvazione del Progetto Esecutivo.
- III. Nullità dell'avviso di avvio per immotivata riduzione dei termini.**

Quanto alla terza eccezione si osserva, preliminarmente, che, come indicato nel Provvedimento di avvio del Procedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'O.P.C.M. del 24 luglio del 2009, n. 3792, il Commissario Delegato può derogare alle disposizione di cui al d.P.R. n. 327 del 2001, ed in particolare agli artt. 6,7,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,22 bis, 23 e 49.

Non ha pregio, poi, l'ulteriore rilievo relativo alla carenza di motivazione, dal momento che le ragioni d'urgenza sono chiaramente e testualmente desumibili da tutti gli atti richiamati nelle premesse del predetto Provvedimento (cfr. pagg. 1 e 2).
- IV. Violazione L.R. Siciliana art. 45 n. 27 del 15 maggio 1986.**
- XII. Violazione degli artt. 9, 10 e 19 del d.P.R. n. 327 del 2001 – Opera non conforme alle previsioni del PRG – Omessa trasmissione al Consiglio Comunale ed adozione variante al sistema urbanistico – Incompetenza – Nullità della Determinazione n. 7 del 14 maggio 2011 e del Provvedimento di validazione del 4 maggio 2011.**



## *Al Commissario Delegato*

ORDINANZA P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009

In merito al rilievo, giova osservare che l'Ufficio Commissariale, in virtù di quanto previsto dalla citata O.P.C.M. n. 3792 del 2009, è titolare dei poteri di deroga sia alla legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, sia alla legge regionale n. 21 del 29 aprile 1985, rispettivamente contenenti disposizioni relative alla disciplina urbanistica e alla disciplina degli impianti fognari. Tanto è vero che la localizzazione del Depuratore, con la relativa variante al Piano Regolatore Generale, è stata adottata in forza dei predetti poteri di deroga ed è stata notificata dal Responsabile del Procedimento al Comune ed al competente Servizio dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, come da prescrizione stabilita nella Conferenza di Servizi del 6 dicembre 2010.

**V. Violazione dell'art. 46 L.R. n. 27 del 1986 Sicilia – Eccesso di potere per violazione della Deliberazione del 14 febbraio 1977 – Fascia di rispetto di cento metri – Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di istruttoria per contrasto con altro strumento urbanistico (P.i.P.) già approvato per la medesima zona.**

In relazione alla contestata violazione dell'art. 46 della citata legge regionale n. 27 del 1986, si rileva, innanzi tutto, che la fascia di rispetto di 100 metri attiene alle civili abitazioni e può essere oggetto di deroga (*“L' autorità competente al controllo può imporre, per particolari motivi di tutela ambientale, fasce di rispetto superiori a quelle previste dal precedente comma e può autorizzare, con provvedimento motivato, fasce di rispetto con larghezze inferiori a quelle previste dal primo comma”*).

A riguardo, si evidenzia che nella recente Conferenza di Servizi tenutasi a Palermo il 15 ottobre 2013, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, intervenuta, non ha eccepito nulla sulla fascia di rispetto, attesa la particolare configurazione dell'impianto, realizzato in ambienti chiusi con aspirazione e trattamento di deodorizzazione dell'aria.

Infine, si allega alla presente un elaborato grafico da cui palesemente si evince che **non sussistono nell'ambito dei 100 metri** dalla localizzazione dell'impianto di Depurazione di Lipari alcuna civile abitazione (v. elaborato grafico allegato).

**VI. Contrasto con altro strumento urbanistico approvato – Area artigianale.**

Quanto al segnalato contrasto con altro strumento urbanistico (area artigianale), si osserva che pur essendo l'area in questione destinata dal Piano Regolatore Generale ad insediamenti produttivi (zona D), non è stato mai adottato il Piano attuativo (PIP) e lo stesso risulta ancora in fase di definizione con un progetto non approvato dal Genio Civile di Messina e sospeso dalla locale Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

Lungi dall'ostacolarlo, come sostenuto in maniera erronea dalle osservazioni in esame, il progetto del nuovo depuratore ha, invece, realizzato le condizioni infrastrutturali (viabilità di accesso) ed ambientali (zone verdi), affinché questo PIP possa essere effettivamente realizzato secondo le aspettative degli Artigiani.

**VII. Difetto di istruttoria in ordine alle emissioni odorose.**

**VIII. Difetto di istruttoria e/o istruttoria insufficiente, ed irragionevolezza in ordine alle caratteristiche termali del sito.**

**X. Difetto di istruttoria e/o istruttoria insufficiente, ed irragionevolezza in ordine agli effetti sulle limitrofe zone SIC e ZPS, nonché sulla presenza nel sito prescelto di specie protette “Cytisus aeolicus e Selenia Hicesia”.**



## *A Commissario Delegato*

ORDINANZA P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009

### **XVI. Sottoposizione alla VAS – Modifica del PRG – Violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Illegittimità del DDG n. 71 del 23 febbraio 2011 dell'Assessorato del Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana.**

In ordine a questi rilievi, tutti i problemi ivi sollevati sono stati attentamente esaminati in sede di procedura VIA, conclusasi con il rilascio dell'autorizzazione che comprende anche la Valutazione positiva di incidenza ambientale; il suddetto provvedimento autorizzatorio ha verificato positivamente tutti i predetti aspetti, ivi compresi quelli delle emissioni di odori e rumori.

Al riguardo, si precisa che devono essere sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) solo i Piani e Programmi e non i progetti per i quali, invece, occorre la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA).

Da sottolineare che la tipologia di impianto prevista, così come dibattuto in Conferenza di Servizi con l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, non prevede emissioni odorose e, quindi, nessuno studio è stato richiesto dagli organi di controllo per la mitigazione degli effetti.

Peraltro, le migliorie apportate con il progetto esecutivo, relative alla sensibile riduzione delle aree da sbancare e alla riduzione degli elementi in elevazione, contribuiscono a tutelare le specie floristiche e faunistiche presenti sul territorio.

### **IX. Difetto di istruttoria in ordine alle colate di fango verificatesi in zone limitrofe – Eliminazione della messa in sicurezza del pendio – Richiesta intervento del Genio Civile di Messina.**

Contrariamente a quanto dedotto nelle osservazioni inviate, tutto il bacino del Torrente Canneto è stato oggetto di accuratissimi studi idro-geo-morfologici, redatti sotto il controllo dell'Ufficio del Genio Civile di Messina.

A seguito di questi accertamenti sono state progettate le opere di sistemazione idraulica, già autorizzate dall'Ufficio del Genio Civile di Messina e la cui esecuzione è prevista nell'ambito dei lavori della Sezione A, ormai in fase conclusiva, relativi al Dissalatore di Lipari.

Le migliorie apportate in sede di progetto esecutivo hanno, inoltre, determinato un minore impatto sul versante, il quale viene, pertanto, mantenuto integro e non viene interessato da scavi nella parte più elevata, che avrebbero modificato il naturale equilibrio dei terreni.

Gli sbancamenti minimi necessari per la realizzazione dell'opera prevedono, inoltre, la preventiva realizzazione delle opere di contenimento e consolidamento a mezzo di una paratia di pali munita di tiranti.

### **XI. Difetto di istruttoria e/o istruttoria insufficiente.**

Dall'esame di tutti gli atti posti in essere, dalla primavera del 2009 ad oggi, si può *per tabulas* comprovare la pretestuosità delle affermazioni riportate, prive di qualsiasi fondamento giuridico.

### **XIII. Violazione art. 49 d.P.R. n. 554 del 1999 – Omessa convocazione nuova Conferenza di Servizi.**

L'eccezione è priva di fondamento, giacchè il progetto definitivo relativo al Depuratore di Lipari e di Vulcano è stato approvato nella Conferenza di Servizi decisoria svoltasi il 6 dicembre 2010 e le modifiche apportate in sede di redazione del progetto esecutivo rappresentano esclusivamente delle migliorie tecniche di dettaglio, non inquadrabili nella previsione di cui all'art. 49 del d.P.R. n. 554 del 1999. Del resto, quanto ora rilevato è stato affermato dai



## *Il Commissario Delegato*

ORDINANZA P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009

Progettisti e ribadito dal Responsabile del Procedimento nel corso della Conferenza di Servizi del 15 ottobre 2013, indetta all'esclusivo fine di acquisire l'autorizzazione allo scarico del Depuratore di Vulcano e l'autorizzazione allo scarico della acque di salamoia del Dissalatore di Vulcano.

#### **XIV. Violazione art. 1 punto 5 della VIA (decreto n. 71 del 21 febbraio 2011).**

Contrariamente a quanto asserito, il Progetto è in linea con la prescrizione stabilita dalla Valutazione d'Impatto Ambientale, la quale prevede che il materiale venga opportunamente lavorato al fine di essere utilizzato per la messa in sicurezza della discarica di Malopasso, realizzandosi così una positiva sinergia ambientale e risolvendo un problema per il quale il Comune di Lipari è stato già messo in mora dal Commissario per le Bonifiche della Regione Sicilia.

Si evidenzia, infine, che il Progetto Definitivo già prevedeva il riutilizzo delle "terre e rocce da scavo" presso l'area della discarica ai fini del rimodellamento geomorfologico/messa in sicurezza e non il relativo smaltimento.

#### **XV. Violazione art. 1 punto 16) della VIA.**

Si è trattato di un errore materiale, peraltro già superato in quanto la progettazione esecutiva ha previsto il rivestimento con pietra locale dei muri di contenimento.

Distinti saluti

Responsabile del Procedimento  
Ing. Antonio Cirafisi

Il Commissario Delegato  
Avv. Luigi Pelaggi

Allegato: elaborato grafico